

P.M. TRIBUNALE
PESARO
7 MAGGIO 1994

P.M.: SAVOLDELLI PEDROCCHI
IMP.: PAOLOROSSO ET AL.

**Informatica • Reati •
Bulletin Board System •
Sequestro probatorio •
Strumentazione
informatica, programmi e
dischi**

Sono assoggettati a sequestro probatorio, in quanto cose per-

inenti a reato, i dischetti magnetici e digitali, le cassette magnetiche, la strumentazione informatica atta alla riproduzione di software applicativo e ludico, modem e quant'altro attinente alla commissione di reati attraverso un Bulletin Board System.

Visti gli atti del procedimento n. 237/1994 RGNR nei confronti di Paolorosso Paolo e Cardinali Rossano per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. perpetrato in concorso con persone allo stato ignote, al fine di commettere i reati di cui agli artt. 615-ter e quater cod. pen., 640-ter cod. pen., art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633 (modificata dal d.l. 29 dicembre 1992, n. 516) e di cui agli artt. 282 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

poiché vi è fondato motivo di ritenere che presso le residenze, domicili, relative pertinenze ed accessori, ovvero altri luoghi e mezzi di trasporto

* Il decreto di sequestro probatorio pubblicato, suppone commessi, attraverso una rete di comunicazione telematica, (c.d. *Bullettin Board System*) alcuni reati informatici da un'associazione di delinquenti (tra cui frodi; abusiva duplicazione di programmi; diffusione di codici o chiavi di accesso a sistemi). Tale il fondamento del decreto, nell'esecuzione si sottopongono a vincolo l'unità centrale ed i dischi con i quali opera la rete.

Per l'aspetto processuale va rilevato che il decreto in quanto emesso ex art. 253 cod. proc. pen., non costituisce una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, sicché il provvedimento deve esser motivato con espresso riferimento alle specifiche esigenze probatorie da soddisfare, anche nel caso in cui si ipotizzi il sequestro del corpo del reato (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Un., 18 giugno 1991, Raccch, in *CPMA*, 1991, II, p. 925, e F. LATTANZI, *Brevi considerazioni in materia di sequestro del corpo del reato*, *ibidem*, p. 758).

Il provvedimento pone, quindi, questioni di diritto penale sostanziale, con riguardo alla responsabilità della gestione delle BBS; e, dunque, delle responsabilità del gestore per i reati commessi dagli utenti della rete. Va, al riguardo, rilevato che la legge regolatrice non contiene alcuna specifica previsione diretta a disciplinare o sanzionare l'attività della gestione del sistema. Non è, infatti, contemplata fattispecie accessoria alle figure principali di reato.

La responsabilità del gestore può, dunque, configurarsi soltanto ove questi sia

autore del reato ovvero concorra nel reato perpetrato degli utenti. Tali condizioni non tollerano alcun automatismo; la premessa che un reato sia commesso attraverso la rete non consente di concludere per la responsabilità del gestore. Ad integrare questa occorrono infatti gli elementi tipici della fattispecie concorsuale: oggettivi (contributi materiale alla realizzazione del fatto) e soggettivi (consapevolezza di partecipare e volontà di contribuire al comune scopo illecito).

De jure condendo, non appare adeguata la prospettazione di una fattispecie di omesso controllo colposo, analoga all'art. 57 cod. pen.: inesigibile il rispetto dell'obbligo di verificare la mole (anche imponente) dei dati immessi ed addirittura vietato — in forza dell'equiparazione realizzata dall'art. 5 della legge n. 547/1993 — il controllo della corrispondenza elettronica. Tale previsione si trasformerebbe in un caso di responsabilità oggettiva, contrastante con la Costituzione.

Il provvedimento e le problematiche connesse sono stati esaminati in due distinti incontri: il primo organizzato da Agorà Telematica e da questa Rivista il 27 giugno 1994 presso la Camera dei Deputati dal titolo « Sistemi telematici e diritto ». Il secondo organizzato dalla Cassa di Risparmio di Pesaro e dall'IPACRI su « Criminalità informatica e protezione del software: la tutela offerta dalla nuova normativa » tenutosi a Pesaro il 30 giugno 1994.

G.C.L.

di cui i soggetti risultano avere la disponibilità a qualsiasi titolo, possono rinvenirsi cose pertinenti ai reati per cui si procede, ed in particolare;

— *floppy disk* (dischetti magnetici), CD Rom e Worm (dischetti digitali), *streamer* (cassette magnetiche), strumentazione informatica atta alla riproduzione di *software* applicativo e ludico illecitamente duplicato, modem e quant'altro attinente e necessario alla commissione dei suddetti reati.

Visti gli artt. 250 ss. cod. proc. pen.;

Dispone la perquisizione locale nella sede della ditta Thunderbolt Machines di Riccardo Iacobucci, sita a Pisa, via San Michele degli Scalzi n. 123, ove risulta domiciliato anche l'omonimo titolare, nato a Rionero Sannitico (IS) il 28 novembre 1964 o, alternativamente, nei luoghi ove risulta allacciata l'utenza telefonica n. 050/598631 e nei confronti di persone fisiche e giuridiche che abbiano la disponibilità, a qualsiasi titolo, della predetta utenza telefonica, ed in ogni altro luogo e/o mezzo di trasporto nella disponibilità a qualsiasi titolo del medesimo, anche fuori dai limiti temporali di cui all'art. 251 cod. proc. pen. con rimozione di eventuali ostacoli fissi, con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto;

che copia del seguente decreto sia consegnato alla persona sottoposta alle indagini se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con avviso che ha la facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia; purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 cod. proc. pen.;

che la consegna del predetto decreto valga anche quale informazione di garanzia nei confronti dell'indagato ai sensi dell'art. 369 cod. proc. pen., con l'invito a nominare un difensore di fiducia. Qualora l'indagato non intenda avvalersi di tale diritto, usufruirà dell'assistenza del difensore d'ufficio di turno nella data di esecuzione del presente decreto.

Delega per la perquisizione ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Nucleo Regionale PT della Guardia di Finanza di Ancona con facoltà di *sub-delega*.